

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16 **del mese di** settembre
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI PER LE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA DI CANI E GATTI, OASI E COLONIE FELINE.

Cod.documento GPG/2013/802

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/802

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L. n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che demanda alle regioni di provvedere a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani;
- la L.R. n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina che:
 - all'art.5, comma 1, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisca linee di indirizzo e coordinamento, tra l'altro, per la definizione di programmi provinciali destinati alla realizzazione di iniziative di risanamento, costruzione e gestione delle suddette strutture di ricovero;
 - all'articolo 19 prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati;

Visti:

- L'Art. 4 comma 2 bis della L.R. 5/2005 introdotto dalla L.R. 3/2013 il quale stabilisce che la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite indicazioni tecniche aventi per oggetto i requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti nonché di detenzione degli animali da affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte di privati;
- il D.P.R. n. 320 del 8/02/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e in particolare l'art. 24 che prevede riguardo ai canili che siano sottoposti alla vigilanza veterinaria;
- la DGR 139/2011 "Definizione delle procedure di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna il quale prevede che nel caso di strutture di ricovero per cani di cui all'art. 17 della L.R. 27/2000, la registrazione all'anagrafe canina degli animali ospitati si effettui al Comune sul cui territorio risiede la struttura

che ospita i cani e i costi dei microchip e relative spese di identificazione rientrino nel costo di gestione della struttura;

Ritenuto quindi necessario:

- indicare linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;
- definire i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;
- fornire linee guida per la elaborazione dei regolamenti dei canili e delle strutture di ricovero per gatti;
- definire i criteri di funzionamento dell'assistenza veterinaria, individuando i livelli minimi di assistenza degli animali catturati e ospitati nelle strutture di ricovero;
- fornire elementi di riferimento per la stesura delle convenzioni con Associazioni e/o Enti gestori incaricati della gestione delle strutture di ricovero;

Considerato che sono stati informati gli Enti e le associazioni interessate sulle istruzioni tecniche e sono state accolte, per quanto possibile, le proposte formulate;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare IV "Politiche per la salute e politiche sociali" espresso nella seduta del.....

Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 e n. 1222 del 4 agosto 2011 e n.725/12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato A "Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo Allegato nel Bollettino Ufficiale.

- - - - -

INDICE

1. Definizioni
2. Requisiti strutturali e ambientali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti
3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani
4. Censimento e gestione delle colonie feline
5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti
6. Oasi feline
7. Requisiti gestionali
8. Gestione clinico-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti/oasi feline
9. Gestione del personale dipendente
10. Gestione dell'attività del volontariato
11. Gestione dell'utenza
12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni
13. Tenuta dei registri -Documentazione
14. Smaltimento animali morti
15. Smaltimento rifiuti sanitari
16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti
17. Gestione emergenze
18. Competenze dei Comuni

1. Definizioni

Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio.

Cane iscritto all'anagrafe: cane registrato all'anagrafe degli animali d'affezione comunale/regionale o nazionale.

Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).

Anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

Anagrafe nazionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza canina e felina sul territorio.

Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.

Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea a al controllo della popolazione canina vagante.

Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.

Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche.

Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario.

Operatore: prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato.

Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

Formazione: il datore di lavoro ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinché i rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli operatori.

Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Responsabile dell'assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.

Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti: coordina le attività della struttura di ricovero.

Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti: disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.

Colonia felina: si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.

Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.

Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associate o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione.

Oasi felina: struttura permanenti di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

2. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adequamento delle strutture preesistenti

2.1 Autorizzazione

Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le oasi feline, sia pubbliche che private, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell'AUSL competente per territorio come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24.

Nell'autorizzazione delle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere indicato il numero massimo degli animali ospitabili.

2.2 Requisiti generali

I progetti di nuova costruzione/ ristrutturazione devono essere corredati da una specifica valutazione di impatto ambientale.

Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruiti in modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

Le strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio.

I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdruciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati.

La pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantire adeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che non permangano ristagni d'acqua.

Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di idonea ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.

2.3 Arricchimenti ambientali

Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.

2.4 Indicazioni climatiche per i ricoveri di custodia

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria.

2.5 Ispezioni

I ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'illuminazione fissa o mobile.

Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.

2.6 Adeguamento delle strutture preesistenti

Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti da tale norma entro il 31/12/2020.

Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita la completa separazione fisica da eventuali altre attività private gestite nello stesso complesso.

3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani

La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per cani di nuova costruzione è individuata in 200 cani.

L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri.

3.1 Strutture e reparti

I canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti:

- strutture di servizio;
- strutture sanitarie;
- reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);
- reparto di isolamento;
- reparto cuccioli;
- Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata

3.2 Strutture di servizio

Devono prevedere i seguenti reparti:

- spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
- locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali;
- locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva destinazione degli animali morti;
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
- spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
- locali ad uso del personale;
- area per l'attività di adozione (area destinata alla ricezione dei visitatori ove svolgere le attività d'approccio con soggetti da dare in adozione) ;
- locale di attesa per il pubblico
- locale amministrativo con accesso internet.

3.3 Strutture sanitarie

Devono prevedere i seguenti reparti:

- infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza;
- locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.

3.4 Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente

La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale.

Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a:

A) Con "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);

BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;

Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

B) Senza "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali mq 20

Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.

Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.

In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibile derogare al numero di animale ospitati per box esclusivamente previa approvazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura.

Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:

- Box singoli o box plurimi

- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori

dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva.

I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4x4, e una parte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti; tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. oppure rete elettrosaldata posta in orizzontale e interrata su cui va ancorata la recinzione

Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta.

A) PARTE COPERTA

La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati sotto la quale deve essere presente una cuccia per ogni animale presente.

Nel caso di ambiente chiuso:

- il locale deve avere un'estensione tale da garantire uno spazio di mq 3/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box;
- deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;
- devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura dei box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso all'operatore in condizione di sicurezza
- devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di sicurezza;
- devono essere previsti idonei sistemi di abbeverata e modalità di alimentazione anche dal corridoio;
- devono avere illuminazione ed areazione adeguata.
- Devono essere provvisti di un giaciglio rialzato dal suolo di almeno 10 cm

Nel caso di settore con tettoia:

- la tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2,5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggera pendenza;
- la direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole;
- le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparo per gli animali.

B) PARTE SCOPERTA

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiate su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.

3.5 Reparto/canile sanitario

Tale reparto deve assicurare:

1. l'isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario o i casi previsti dal RPV. Tale periodo potrà variare in funzione delle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura.
2. l'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica.

Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno.

Devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva.

Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff. Prima dello svuotamento i reflui devono essere trattati per garantire l'inattivazione di eventuali patogeni eventualmente presenti.

3.6 Reparto cuccioli

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il reparto cuccioli deve essere convenientemente isolato dal contesto e, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente a personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia.

I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all'età e alla taglia, facilmente lavabili e disinfettabili con possibilità di riscaldamento.

Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.

3.7 Gabbie di degenza

Le gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.

4. Censimento e gestione delle colonie feline

Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

I Comuni d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. (Allegato 1).

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un "referente di colonia".

Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

Il comune provvede a mappare sul territorio i "punti di alimentazione" e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.

Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio.

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.

4.1 Cattura

La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina, solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità

5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti

Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini:

- rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
- gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche; una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero.
- gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
- cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione.

5.1 Strutture e reparti

Le strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti:

- strutture di ricovero di prima accoglienza;
- strutture di ricovero ordinario;
- reparto cuccioli
- reparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i soggetti portatori di malattie infettive;
- strutture di servizio:
 - spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
 - locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature pulite;
 - locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili;
 - locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
 - strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;
 - strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
 - spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
 - locali ad uso del personale; (ove necessario);
 - area per l'attività di adozione; (ove necessario);
 - locale di attesa per il pubblico (ove necessario);

- locale amministrativo con accesso internet.

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.

Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.

La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.

La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbie devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.

5.2 Gabbie di degenza

Le gabbie utilizzate per la degenza dei gatti, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.

6. **Oasi feline**

Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente da recinzioni che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.

7. **Requisiti gestionali**

La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, è assicurata dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità Montane, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, la gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati.

7.1 Gestione amministrativa dei canili

I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche, appartengono alle seguenti categorie:

- a. **catturati/raccolti** dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti
- b. **ritirati/accolti** in quanto:
 - sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti;
 - rinunciati.

7.1.1 Cattura

La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formato utilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all'animale e trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati.

Per l'attività di cattura/recupero di cani di proprietà vaganti sul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economico a carico dei proprietari.

I cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000.

Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi.

7.1.2 Accettazione, verifica dell'identificativo e registrazione

- i. Il cane deve essere accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:
 - ii. modulo di cattura/raccolta;
 - iii. documento di consegna/rinuncia;
 - iv. verbale di sequestro /disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti
- b) deve essere effettuata la verifica dell'identificativo; nel caso questo non sia presente l'animale dovrà essere identificato con microchip del Comune in cui ha sede il canile;
- c) deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio o nel registro RER informatizzato;
- d) deve essere effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta;
- e) deve essere effettuata una visita clinica veterinaria in caso di urgenza.

La verifica della presenza del microchip/tatuaggio negli animali rinvenuti vaganti comporta la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane al fine della riconsegna nei tempi più brevi possibili.

La rinuncia di un cane di proprietà deve essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina. Il comune deve predisporre idonea modulistica e prevedere le modalità per l'accettazione di tali domande.

7.1.3 Ricovero nel canile/reparto sanitario

I cani catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferiti nel canile/reparto sanitario per l'osservazione sanitaria con un tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria.

Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell'assistenza.

Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l'animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.

7.1.4 Ricovero nel canile/reparto/rifugio ordinario

Al termine del periodo di osservazione sanitaria i cani sono trasferiti nel canile/reparto ordinario ed adottabili. Nell'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.

7.1.5 Tutela del benessere animale

Nell'arco della giornata deve essere garantito ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.

7.1.6 Percorso di adozione per cani e gatti

Il primo requisito necessario per incentivare l'adozione è l'organizzazione di tale attività con particolare riguardo a:

- pubblicizzazione dei recapiti del canile/struttura di ricovero per gatti e oasi felina;
- garantire la massima disponibilità per l'accesso alla struttura
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni e loro specifica formazione;
- assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
- organizzazione da parte delle autorità comunali e in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile animaliste, di campagne per promuovere le adozioni in conformità con quanto previsto all'art. 18 della L.R. 27/2000

Il responsabile della struttura o la persona incaricata trasmette l'atto di adozione del cane/gatto al comune presso cui l'animale è registrato; il comune poi provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui nella struttura sia previsto l'accesso all'anagrafe regionale degli animali d'affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all'interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.

Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

7.2 Gestione amministrativa delle strutture di ricovero per gatti e oasi feline

Il gatto deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:

- modulo di cattura/raccolta;
- documento di consegna/rinuncia;

Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (allegato 2) o nel registro RER informatizzato.

Deve essere effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante il quale sono identificati mediante microchip ed iscritti all'ARAA.

8. Gestione clinica-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti

I Comuni, in applicazione all'art 20, comma 2, della L.R. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline.

Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasi feline, privati, devono avere un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art.23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale. ■

Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio e deve articolarsi almeno sui seguenti capitoli:

1. visita sanitaria di ingresso:

Nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso deve essere compilata la scheda sanitaria (allegato 3)

2. attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive

I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

3. assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati

Nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta

4. assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti

L'assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l'assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all'interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l'aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati.

L'articolo 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, identifica specifici compiti che i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali devono svolgere ai fini della tutela e del controllo della popolazione dei cani e dei gatti.

I Servizi Veterinari delle AUSL pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline

L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

8.1 Sterilizzazioni

Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoro programmi motivati di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline.

Laddove l'organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell'AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate.

Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline regolarmente identificati e dalle colonie feline regolarmente istituite.

Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in ARAA

La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli.

Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canili.

8.2 Valutazione della capacità di socializzazione per i cani ospitati nei canili

Il gestore del canile deve valutare, con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di:

- fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box;
- fornire indicazione per un approccio in sicurezza degli operatori del canile;
- dare indicazioni generali sull'adottabilità dell'animale.

9. Gestione del personale dipendente

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Ogni canile e struttura di ricovero per gatti deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura.

La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

10. Gestione dell'attività del volontariato

—

L'attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione di chi gestisce la struttura risorse importanti per il funzionamento della struttura di ricovero. L'attività dei volontari va organizzata affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc).

11. Gestione dell'utenza

In ogni canile/struttura di ricovero per gatti deve essere assicurato un orario di apertura al pubblico; tale orario deve essere visibile e consultabile almeno all'ingresso della struttura. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, con possibilità di un giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento.

In ogni canile deve essere garantita la sicurezza ai visitatori. Devono essere disponibili inoltre e qualora richieste dall'utenza le informazioni relative ai singoli animali.

12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni

Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme. L'attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti.

Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente.

Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nelle strutture.

13. Tenuta dei registri - Documentazione

Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell'attività svolta.

La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l'effettuazione di controlli ed ispezioni, deve essere costituita da:

- autorizzazione sanitaria all'apertura di attività di ricovero cani e gatti e oasi feline
- autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista);
- certificazione impianti;
- il regolamento della struttura con annessi protocolli:
 - a. sanitario;
 - b. mansionario;

- c. gestionale;
- convenzione di gestione;
- convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
- funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari)
- registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari;
- copia del documento smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti
- piano alimentare
- piani per la formazione

14. Smaltimento animali morti

La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. 1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile.

15. Smaltimento rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti

Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura deputata ad accogliere cani e gatti, e in particolare.

- a) le modalità di cattura dei cani e di soccorso dei cani e gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- b) le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmi promozionali;
- c) le attività svolte all'interno della struttura.

Il regolamento deve prevedere:

- obblighi e doveri del gestore;
- procedure operative per la gestione del servizio cattura cani;
- procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti ospitati;
- orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;
- organigramma e funzionigramma;
- obblighi e doveri del personale della struttura;
- gestione del volontariato;

- procedure di manutenzione;
- procedure di pulizie.

17. Gestione emergenze

Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura.

Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l'esodo e l'evacuazione della struttura di persone ed animali

18. Competenza dei comuni

Oltre alle competenze previste dalla L.R. 27/2000 i Comuni devono:

- approvare i regolamenti delle strutture di ricovero per cani e gatti, sentito il parere dell'AUSL;
- predisporre un regolamento che disciplina le attività di volontariato;
- aggiornare l'anagrafe degli animali d'affezione con i dati forniti dalla struttura o informatizzare la struttura; i Sindaci sono responsabili dell'identificazione e della registrazione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero pubbliche o convenzionate e dei gatti delle colonie feline sottoposte a sterilizzazione.
- stabilire una programmazione periodica per campagne di adozione;
- fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare questo rapporto (uffici diritti animali);
- definire l'ammontare dei contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalla struttura (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;
- formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati;
- dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA

INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

DENOMINAZIONE COLONIA	
SEDE DELLA COLONIA (COMUNE E INDIRIZZO) "punto di alimentazione autorizzato"	
COORDINATE GEOGRAFICHE	
N. IDENTIFICATIVO DELLA COLONIA	

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

NUMERO TOTALE GATTI PRESENTI NELLA COLONIA	n. femmine	n. maschi
DI CUI STERLIZZATI		
PRESENZA CUCCIOLATA	SI	NO

NOME	RAZZA	SESSO	ETA'	MANTELLLO	VISTO	NOTE

Il punto di alimentazione è situato su area pubblica privata

Se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario uso comune (es. condominio)

Dispone di strutture di rifugio (cantina, garage, tettoie, cuccie, ecc.)? si no

Orari di distribuzione del cibo

Ci sono altre persone che offrono cibo

Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)

Ci sono discussioni con il vicinato?

DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA

NOME

COGNOME

NATO A

PROV.

IL

CODICE FISCALE

TEL.

CELL.

E-MAIL

Eventuali osservazioni

Data _____

consegnato da (firma) _____

ritirato da (firma) _____

SCHEDA SANITARIA

Box n.	N. registro:	tatuaggio/ microchip	
Data di ingresso al canile:		Data inserimento microchip:	
Data prima visita:		Razza:	
Stato generale prima visita	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale	Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Nato il:
		Colore mantello:	
Note:		Valutazione della socializzazione	
Sospetto diagnostico/diagnosi:			
Note terapeutiche:			
Interventi particolari:			

Accertamenti diagnostici:

data	ricerca	esito

Trattamenti endo-ectoparassiti:

Data prevista/ effettuata	farmaco utilizzato
...../	
...../	
...../	
...../	
...../	

Vaccinazioni

Data prevista/ effettuata	vaccino utilizzato (nome e fabbricante)	Lotto	Firma
...../			
...../			
...../			
...../			
...../			

Sterilizzazione Castrazione Note

Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Dubbio <input type="checkbox"/> Positivo	titolo..... titolo.....
Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Dubbio <input type="checkbox"/> Positivo	titolo..... titolo.....
Prelievo Leishmania.....esito	<input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Dubbio <input type="checkbox"/> Positivo	titolo..... titolo.....

Stato generale visita del	<input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
.....	
Diagnosi:	
.....	
Note terapeutiche:	
.....	
Interventi particolari:	
.....	
.....	

Stato generale visita del	<input type="checkbox"/> Normale
------------------------------------	---

	<input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale
Note:	
Diagnosi:	
Note terapeutiche:	
Interventi particolari:	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/802

data 04/06/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'